



Automobile Club d'Italia

**LINEE GUIDA PER L'ADOZIONE
DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE**

DOCUMENTO ALLEGATO A LETTERA CIRCOLARE N. 426 DEL 03/07/2026

Roma, 3 luglio 2026



Automobile Club d'Italia

1. PREMESSA

1. L'Intelligenza Artificiale (IA), incluse le soluzioni di IA generativa, costituisce una tecnologia ad elevato impatto trasformativo, in grado di supportare l'automazione di attività, l'analisi avanzata di dati, la produzione di contenuti e l'ottimizzazione dei processi. Il suo impiego costituisce un elemento chiave per la modernizzazione e il miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi nelle organizzazioni pubbliche.
2. L'ACI riconosce il valore strategico dell'IA per la modernizzazione e l'evoluzione dei processi, impegnandosi a sostenerne l'adozione e la diffusione in modo progressivo, sicuro, monitorabile e misurabile, coerentemente con le finalità istituzionali dell'Ente.
3. L'adozione e l'utilizzo dell'IA devono avvenire nel pieno rispetto del quadro normativo e regolatorio applicabile, con particolare riguardo alla protezione dei dati personali, alla cyber sicurezza delle informazioni, alla tutela dei diritti fondamentali, alla trasparenza e alla sostenibilità ambientale ed energetica.
4. L'ACI adotta un approccio antropocentrico e basato sul rischio nell'utilizzo dell'IA.

In particolare:

- l'IA è strumento di supporto alle attività dell'Ente e non sostitutivo del giudizio e della discrezionalità umana;
- la responsabilità finale delle decisioni e degli output resta in capo alla persona;
- ogni sistema di IA è soggetto a supervisione umana effettiva e a verificabilità degli output prodotti;
- l'adozione di sistemi di IA è preceduta dalla valutazione preventiva dei rischi tecnici, organizzativi, legali ed etici, con misure proporzionate di mitigazione;
- sono adottati controlli di qualità, tracciabilità, robustezza e sicurezza dei sistemi, al fine di prevenire errori (allucinazioni), distorsioni (bias), utilizzi non autorizzati e impatti negativi su diritti e interessi tutelati.



Automobile Club d'Italia

5. Le presenti Linee Guida definiscono i criteri, i principi e le modalità per l'adozione responsabile, trasparente e sicura delle tecnologie di IA all'interno dell'ACI. Le Linee Guida sono adottate in coerenza con le disposizioni emanate dall'Ente in materia di governance digitale, uso degli asset ICT e dei sistemi di intelligenza artificiale.

2. CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1. L'adozione di sistemi di IA avviene nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2024/1689 sull'intelligenza artificiale ("AI Act"), che stabilisce norme armonizzate per lo sviluppo, la commercializzazione e l'utilizzo di sistemi di IA nell'Unione Europea, nonché dagli indirizzi e dalle regolamentazioni assunte in ambito internazionale.

2. Le linee guida garantiscono aderenza anche alle disposizioni regolatorie nazionali vigenti tra cui la Legge 23 settembre 2025, n. 132, le Linee guida AgID e i relativi aggiornamenti, nonché gli ulteriori provvedimenti delle Autorità competenti.

3. A completamento del quadro normativo, l'adozione e l'utilizzo delle tecnologie di IA all'interno dell'Ente avvengono nel rispetto:

- della normativa in materia di protezione dei dati personali, in particolare del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), promuovendo un approccio privacy-by-design e privacy-by-default e garantendo la preventiva valutazione dei rischi tramite gli adempimenti previsti, come la DPIA;
- della Direttiva (UE) 2022/2555 (NIS2) e del relativo recepimento nazionale (D.Lgs. n. 138/2024), con particolare riguardo alla gestione dei rischi di cybersicurezza connessi all'impiego di sistemi di IA;
- della Legge n. 633/1941 e s.m.i. in materia di protezione del diritto d'autore, con particolare riguardo alla titolarità e all'utilizzo degli output generati da sistemi di IA generativa;



Automobile Club d'Italia

- delle normative in tema di sostenibilità ambientale ed energetica, al fine di assicurare che l'implementazione tecnologica sia sempre accompagnata dall'adozione di pratiche etiche e sostenibili.

3. OBIETTIVI DELLE LINEE GUIDA

1. Obiettivi delle presenti linee guida sono:

- fornire un quadro interno unitario per l'adozione, la gestione e il controllo dei sistemi IA in ACI;
- promuovere un utilizzo etico, trasparente, tracciabile e sicuro dell'IA;
- definire ruoli, responsabilità e policy operative;
- garantire la conformità normativa con l'AI Act, il GDPR e la normativa nazionale (es. Codice dell'Amministrazione Digitale);
- disciplinare il ciclo di vita dei sistemi di IA, dalla valutazione iniziale alla dismissione.

2. Le definizioni dei termini utilizzati nelle presenti Linee Guida sono riportate nell'Allegato A – Glossario delle definizioni, che costituisce parte integrante del presente documento.

4. DESTINATARI DELLE LINEE GUIDA

1. Le presenti Linee guida sono rivolte al personale dell'Ente. I principi in esse contenuti orientano l'azione dell'Ente anche nei rapporti con le proprie Società collegate, in particolare nelle attività che riguardano lo sviluppo e il mantenimento di sistemi di IA sicuri ed efficienti.



Automobile Club d'Italia

5. FORMAZIONE

1. L'ACI promuove la diffusione della cultura dell'IA attraverso iniziative di informazione e formazione continua del personale, includendo profili tecnici, etici, di sicurezza e di conformità normativa, in coerenza con l'obbligo di alfabetizzazione in materia di IA di cui all'art. 4 del Regolamento (UE) 2024/1689.
2. I Dipendenti che utilizzano sistemi di IA messi a disposizione dall'Ente sono tenuti a partecipare ai percorsi formativi progettati e realizzati dall'ACI, quale presupposto per l'abilitazione all'uso dei sistemi stessi.
3. L'ACI assicura l'aggiornamento periodico dei percorsi formativi e la riqualificazione del personale in relazione all'evoluzione delle tecnologie di IA adottate e del quadro normativo di riferimento, al fine di garantire nel tempo un livello adeguato di alfabetizzazione ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) 2024/1689.

6. PRINCIPI GENERALI PER L'USO DELL'IA

1. L'impiego dei sistemi di Intelligenza Artificiale avviene nel rispetto dei seguenti principi operativi:
 - responsabilità umana: il controllo e la responsabilità degli effetti di quanto prodotto dall'IA restano in capo alla persona;
 - trasparenza: l'utilizzo di sistemi di IA è sempre reso conoscibile, secondo modalità proporzionate, quando incide in modo non meramente strumentale sulla formazione di un atto o sulla comunicazione esterna, ferma restando l'applicazione degli specifici obblighi di trasparenza previsti dall'art. 50 del Regolamento (UE) 2024/1689 per chatbot, contenuti sintetici e sistemi di riconoscimento emotivo o di categorizzazione biometrica. Per i sistemi ad alto



Automobile Club d'Italia

rischio è garantita la spiegabilità delle logiche di funzionamento e dei criteri utilizzati per la generazione dell'output;

- **verifica umana:** è vietata la delega integrale di decisioni a un sistema di IA senza controllo umano effettivo. Gli output che contribuiscono in modo non meramente strumentale alla formazione di un atto o alla comunicazione esterna sono soggetti a verifica e validazione umana prima dell'utilizzo, secondo modalità proporzionate al livello di rischio del sistema definite nelle misure applicative di cui all'art. 8;
- **etica e imparzialità:** è vietato l'utilizzo dell'IA per produrre contenuti manipolativi, discriminatori, offensivi o contrari ai principi di imparzialità, equità e inclusione che ispirano l'azione dell'Ente;
- **sicurezza e affidabilità:** i sistemi di IA, sin dalla loro progettazione, devono essere sottoposti a test, validazioni e monitoraggi per garantire robustezza, accuratezza e resilienza;
- **tutela dei dati personali:** ogni sistema di IA deve assicurare il pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, con approccio privacy by design e privacy by default;
- **minimizzazione:** i sistemi di IA trattano esclusivamente i dati strettamente necessari rispetto alle finalità perseguite, in coerenza con l'art. 5, paragrafo 1, lettera c) del GDPR.

2. I principi strategici di approccio antropocentrico, responsabilità umana e gestione del rischio di cui in premessa costituiscono il fondamento interpretativo delle disposizioni delle presenti Linee Guida.

7. MISURE ORGANIZZATIVE INTERNE

1. Il Responsabile per la Transizione Digitale (RTD) assicura il coordinamento dell'architettura di governance dell'Intelligenza Artificiale in ACI, ai sensi dell'art. 17



Automobile Club d'Italia

del Codice dell'Amministrazione Digitale e della Circolare n. 3/2018 del Ministro per la Pubblica Amministrazione.

2. Il Tavolo permanente interfunzionale sull'Intelligenza Artificiale, composto dai Direttori delle Direzioni Centrali, dei Servizi e degli Uffici Autonomi, dai Responsabili delle Aree Tecniche e dal DPO, definisce gli indirizzi strategici dell'Ente in materia di IA, ferme restando le attribuzioni degli organi di vertice dell'Ente, e assicura il coordinamento trasversale tra le strutture e l'allineamento delle iniziative con gli obiettivi istituzionali.

3. Il Centro di Competenza per l'IA, collocato all'interno della Direzione per lo Sviluppo, la Gestione, la Sicurezza e l'Innovazione digitale dei Sistemi Informativi, opera sotto il coordinamento del RTD e fornisce supporto tecnico-specialistico nell'adozione operativa dell'IA. In particolare:

- effettua la valutazione tecnica delle soluzioni IA proposte;
- supporta la redazione delle valutazioni di impatto (AIIA, DPIA, FRIA);
- cura la gestione e l'aggiornamento del Registro dei sistemi IA;
- contribuisce alla progettazione dei percorsi di formazione specialistica.

8. MISURE APPLICATIVE

1. L'approccio metodologico per l'adozione di sistemi di IA prevede le seguenti fasi:

a) *Classificazione del rischio*. Prima dell'adozione di un sistema IA correlato ad uno specifico caso d'uso è necessario procedere alla classificazione del rischio sulla base delle sue finalità, del contesto d'uso e dell'impatto potenziale su diritti fondamentali, sicurezza e utenti, secondo le categorie previste dall'AI Act:

- Livello 1 Rischio inaccettabile - SISTEMA VIETATO
- Livello 2 Rischio alto - SISTEMA CONSENTITO ma subordinato a rigorosi adempimenti normativi



Automobile Club d'Italia

- Livello 3 Rischio limitato - SISTEMA CONSENTITO ma subordinato a specifici obblighi di trasparenza inclusa eventuale informativa privacy
- Livello 4 Rischio minimo/nulla - SISTEMA CONSENTITO non soggetto ad obblighi specifici.

b) Adempimenti correlati. Sulla base della classificazione del rischio, devono essere effettuati gli adempimenti prescritti dal quadro normativo, tra cui la valutazione AIIA, la DPIA ai sensi dell'art. 35 GDPR ove ne ricorrano le condizioni e previo parere del DPO e la FRIA per i sistemi ad alto rischio ai sensi dell'art. 27 AI Act.

c) Monitoraggio. Per ciascun sistema di intelligenza artificiale adottato in relazione a uno specifico caso d'uso, deve essere garantito, lungo l'intero ciclo di vita del sistema, un monitoraggio continuo finalizzato a verificare nel tempo l'efficacia, l'affidabilità, la sicurezza, la conformità normativa e l'adeguatezza del sistema rispetto alle finalità per cui è utilizzato. Il monitoraggio è basato su indicatori misurabili, quali l'accuratezza degli output, il tasso di allucinazione, il drift del modello e il livello di utilizzo effettivo.

d) Registro dei sistemi IA. Deve inoltre essere assicurata la registrazione e il costante aggiornamento delle informazioni relative al sistema nell'apposito Registro dei sistemi di IA adottati dall'Ente, al fine di garantire tracciabilità, trasparenza, controllo e presidio dei rischi connessi al loro utilizzo. Il Registro contiene almeno le seguenti informazioni per ciascun sistema: denominazione, fornitore, classificazione del rischio, caso d'uso, data di adozione, responsabile interno e sintesi delle valutazioni effettuate.

2. Al fine di garantire la protezione dei dati personali e delle informazioni aziendali riservate nell'utilizzo delle tecnologie di Intelligenza Artificiale (IA) all'interno di ACI sono applicate a tutti i sistemi di IA le seguenti misure minime:

- minimizzazione dei dati trattati;
- anonimizzazione o pseudonimizzazione dei dati, ove tecnicamente praticabile;
- informativa agli interessati sul trattamento dei dati ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR;
- fornitura di specifiche istruzioni sul trattamento dei dati ai soggetti autorizzati;
- nomina dei Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR;



Automobile Club d'Italia

- aggiornamento del Registro dei trattamenti dei dati personali.
3. Per i sistemi classificati ad alto rischio, sono adottate le seguenti misure aggiuntive proporzionate:
- crittografia dei dati trattati;
 - controllo degli accessi privilegiati;
 - strong authentication;
 - test di vulnerabilità;
 - segmentazione e segregazione delle reti;
 - misure per la prevenzione dei bias.
4. Per i sistemi classificati ad alto rischio, l'Ente assolve agli obblighi previsti dall'art. 26 del medesimo Regolamento, con particolare riguardo alla supervisione umana qualificata, al monitoraggio operativo, alla conservazione dei log, all'informativa preventiva ai lavoratori e all'informativa agli interessati delle decisioni assistite da IA.
5. Al fine di assicurare che gli output generati dai sistemi di IA siano accurati, pertinenti e privi di errori, l'ACI adotta le seguenti misure vincolanti per il controllo dei risultati:
- verifica e validazione umana: gli output che contribuiscono in modo non meramente strumentale alla formazione di un atto o alla comunicazione esterna sono verificati e validati da personale competente prima del loro utilizzo; per i sistemi di Livello 2 (rischio alto) la validazione è documentata; per i sistemi di Livello 3 (rischio limitato) è assicurata la verifica dell'accuratezza prima dell'uso esterno verso terzi; per i sistemi di Livello 4 (rischio minimo) la responsabilità sull'output ricade sull'utilizzatore, senza obbligo formale di validazione documentata;
 - documentazione e Tracciabilità: ogni utilizzo non meramente strumentale di sistemi di IA deve essere documentato, garantendo la tracciabilità delle informazioni e delle decisioni prese, con indicazione del sistema utilizzato, della funzione svolta e del responsabile della validazione;



Automobile Club d'Italia

- trasparenza: l'Ente fornisce adeguata informazione sull'impiego di sistemi di IA nei propri processi, in coerenza con gli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2024/1689 e dalla normativa nazionale applicabile. Per i sistemi che incidono su decisioni rilevanti per i destinatari, sono resi conoscibili le finalità di utilizzo e i criteri generali di funzionamento, compatibilmente con la natura tecnica della soluzione e con le informazioni rese disponibili dal fornitore.

6. Al fine di assicurare che tutti gli attori della filiera funzionale all'adozione e implementazione di sistemi di IA siano consapevoli e aderiscano ai criteri, ai principi e alle modalità per l'adozione responsabile, trasparente e sicura delle tecnologie di IA all'interno dell'ACI, tutti i contratti con fornitori che offrono soluzioni IA devono prevedere:

- clausole di conformità al GDPR e all'AI Act;
- obblighi di trasparenza del modello e tracciabilità degli output;
- obblighi di manutenzione e aggiornamento dei sistemi;
- clausole di cancellazione o restituzione dei dati al termine del rapporto contrattuale;
- garanzie di localizzazione dei dati trattati dai sistemi di IA su infrastrutture localizzate all'interno dello Spazio Economico Europeo (SEE), in coerenza con la Strategia Cloud Italia. Eventuali trasferimenti di dati verso Paesi terzi sono ammessi esclusivamente nel rispetto del Capo V del GDPR;

7. In caso di incidenti di sicurezza connessi all'uso di sistemi di IA, il Dipendente deve:

- interrompere immediatamente l'utilizzo del sistema;
- non condividere ulteriormente i prompt e gli output coinvolti;
- preservare le evidenze disponibili;
- segnalare tempestivamente l'evento alla Direzione Centrale per lo Sviluppo, la Gestione e la Sicurezza dei Sistemi Informativi e l'Innovazione per l'attivazione delle procedure di contenimento, analisi e notifica previste, inclusa la valutazione dell'eventuale "data breach".



9. SISTEMI IA AUTORIZZATI

1. Per finalità lavorative, il Dipendente deve utilizzare esclusivamente i sistemi di IA individuati e messi a disposizione dall'Amministrazione. È vietato l'uso di strumenti di IA esterni o non autorizzati, inclusi servizi gratuiti accessibili online.
2. L'uso eccezionale di strumenti IA esterni non autorizzati è consentito esclusivamente per finalità di sperimentazione, a condizione che non comporti il trattamento di dati personali né l'inserimento di informazioni riservate dell'Ente, e sia preventivamente autorizzato dalla Direzione competente per i Sistemi Informativi, che effettua la valutazione dei rischi in termini di sicurezza.
3. L'utilizzo dei sistemi autorizzati di Intelligenza Artificiale per finalità lavorative è consentito esclusivamente se effettuato attraverso le dotazioni aziendali (hardware, software, credenziali e account istituzionali), all'interno di ambienti informatici sicuri, nel rispetto delle policy dell'ACI.
4. I sistemi di IA autorizzati sono destinati a finalità istituzionali. È ammesso un uso personale occasionale a condizione che non interferisca con l'attività lavorativa, non comporti l'inserimento di dati di cui al comma 5 e non comprometta la sicurezza dei sistemi.
5. È vietato inserire, copiare o caricare nei sistemi di IA:
 - dati personali particolari (art. 9 GDPR) e giudiziari (art. 10 GDPR);
 - documenti soggetti a segreto d'ufficio.
6. L'inserimento di dati personali comuni (art. 6 GDPR) e di informazioni riservate o strategiche dell'Ente è vietato in via generale. È consentito in via eccezionale esclusivamente su sistemi IA interni o contrattualmente qualificati, con garanzie documentate di segregazione dei dati, previa valutazione congiunta del DPO e della Direzione competente per i Sistemi Informativi, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e di intelligenza artificiale.



10. TRASPARENZA E RESPONSABILITÀ NELL'UTILIZZO DEI SISTEMI DI IA

1. L'utilizzo dei sistemi di IA autorizzati dall'ACI deve avvenire sotto il controllo diretto dell'utilizzatore. La responsabilità finale rispetto ai contenuti prodotti, in parte o in toto, con il supporto dell'IA resta in ogni caso in capo all'utilizzatore che ne valida l'output.
2. L'utilizzatore è tenuto a verificare l'accuratezza e la fondatezza delle informazioni prodotte dall'IA prima del loro utilizzo. È vietato, in particolare, citare in atti amministrativi riferimenti normativi, giurisprudenziali o fattuali suggeriti dall'IA senza averne verificato l'effettiva esistenza, vigenza e pertinenza sulle fonti ufficiali.
3. L'utilizzo di sistemi di IA è dichiarato nella documentazione istruttoria ogniqualvolta tali sistemi abbiano contribuito in modo non meramente strumentale alla formazione del contenuto dell'atto o alla valutazione dei presupposti su cui esso si fonda, con la seguente dicitura o equivalente: "Documento elaborato con il supporto di [nome del sistema di IA], sotto la supervisione e validazione di [nome e qualifica del funzionario]".

11. RESPONSABILITÀ E SANZIONI

1. Il mancato rispetto o la violazione delle disposizioni contenute nelle presenti Linee Guida danno luogo a responsabilità disciplinare, accertata e sanzionata secondo le previsioni del D.Lgs. n. 165/2001, del codice disciplinare dell'ACI e della contrattazione collettiva applicabile. La valutazione della gravità della violazione tiene conto della natura dell'obbligo violato, dell'intenzionalità della condotta, delle conseguenze effettive o potenziali sulla sicurezza dei sistemi e sulla protezione dei dati, nonché



Automobile Club d'Italia

dell'eventuale reiterazione del comportamento, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile, penale, amministrativa o contabile.

12. DISPOSIZIONI FINALI

1. Le presenti linee guida sono adottate in coerenza con le disposizioni emanate dall'Ente in materia di governance digitale, uso degli asset ICT e dei sistemi di intelligenza artificiale.
2. Le presenti Linee Guida sono soggette a revisione periodica, al fine di consentire eventuali aggiornamenti resi necessari dall'evoluzione normativa, tecnologica o organizzativa. Le revisioni sono approvate con determinazione del Segretario Generale su proposta del RTD, dandone tempestiva comunicazione al personale tramite la piattaforma di comunicazione interna.
3. I sistemi di IA già in uso alla data di entrata in vigore delle presenti Linee Guida devono essere adeguati alle disposizioni in esse contenute entro 6 mesi dalla pubblicazione. La Direzione competente per i Sistemi Informativi, in coordinamento con il RTD, provvede alla ricognizione dei sistemi in esercizio e alla verifica della conformità entro il medesimo termine.



ALLEGATO A – GLOSSARIO DELLE DEFINIZIONI

1. Ai fini delle presenti Linee Guida, si applicano le definizioni dell'articolo 3 del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act).

Si riportano di seguito alcuni termini più comuni:

AIIA (Artificial Intelligence Impact Assessment): valutazione preventiva e strutturata degli impatti e dei rischi derivanti dall'uso di un sistema di IA, finalizzata a individuare misure di mitigazione e a garantire un utilizzo conforme ai principi di sicurezza, trasparenza e controllo umano;

allucinazioni: output generati da sistemi di IA che appaiono plausibili ma risultano imprecisi, errati o infondati e che possono originarsi anche in assenza, nel processo di apprendimento, di informazioni false o non corrette;

bias: regolarità statistiche presenti nei dati di addestramento o nel funzionamento di un algoritmo che possono, implicitamente, generare distorsioni o discriminazioni nei risultati prodotti dal sistema di IA;

caso d'uso: contesto applicativo specifico in cui un sistema di IA è utilizzato, definito dalle finalità perseguite, dai processi coinvolti e dalle modalità operative di impiego;

classificazione del rischio: attribuzione di un livello di rischio a un sistema di IA sulla base delle sue finalità, del contesto d'uso e dell'impatto potenziale su diritti fondamentali, sicurezza e utenti, secondo le categorie previste dall'AI Act;

DPIA (Data Protection Impact Assessment): valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati, finalizzata a capire se un trattamento di dati personali può comportare rischi elevati per i diritti e le libertà delle persone;

FRIA (Fundamental Rights Impact Assessment): valutazione preventiva dell'impatto di un trattamento o di un sistema di IA sui diritti fondamentali delle persone interessate per sistemi ad alto rischio;



Automobile Club d'Italia

modello di IA: insieme strutturato di parametri e funzioni matematiche che, una volta addestrato, costituisce il meccanismo centrale attraverso cui un sistema di IA elabora gli input e produce gli output;

prompt: input testuale, spesso corredato da ulteriori dati multimodali (documenti testuali, immagini, tabelle, ecc.), fornito dall'utente per attivare la generazione di un output da parte di un sistema di IA generativa: è la richiesta che si formula all'IA;

sistema di IA: sistema basato su macchine, con diversi livelli di autonomia, che genera output (previsioni, raccomandazioni, decisioni, contenuti) deducendo dai dati di input come produrli;

sistema di IA autorizzato: sistema di IA il cui utilizzo è stato preventivamente valutato e approvato dall'organizzazione, in conformità alle policy interne, al quadro normativo applicabile e alle valutazioni di rischio effettuate;

